



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

**Strasburgo, 2 ottobre 2018
(OR. en)**

**2017/0347 (COD)
LEX 1829**

**PE-CONS 46/1/18
REV 1**

**ENER 252
CODEC 1159**

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (UE) N. 256/2014, SULLA COMUNICAZIONE ALLA
COMMISSIONE DI PROGETTI DI INVESTIMENTO NELLE INFRASTRUTTURE PER
L'ENERGIA NELL'UNIONE EUROPEA**

REGOLAMENTO (UE) 2018/...
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 2 ottobre 2018

**che abroga il regolamento (UE) n. 256/2014, sulla comunicazione
alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture
per l'energia nell'Unione europea**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

¹ GU C 227 del 28.6.2018, pag. 103.

² Posizione del Parlamento europeo del 3 luglio 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 settembre 2018.

considerando quanto segue:

- (1) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno convenuto di cooperare al fine di aggiornare e semplificare la legislazione dell'Unione mediante l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016¹.
- (2) Al fine di razionalizzare la legislazione dell'Unione e ridurre il volume è necessario individuare le norme obsolete e non più adatte allo scopo. L'abrogazione di tali norme mantiene il quadro legislativo trasparente, chiaro e di facile uso.
- (3) Il regolamento (UE) n. 256/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio² impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i progetti di investimento per i quali sono stati avviati lavori di costruzione o di disattivazione o sui quali è stata presa una decisione finale relativa all'investimento.

¹ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

² Regolamento (UE) n. 256/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea che sostituisce il regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 61).

- (4) Gli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 256/2014 relativi alla comunicazione di progetti di investimento e di certi dati e informazioni connessi a tale comunicazione erano precedentemente stabiliti dal regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio¹. La Corte di giustizia ha annullato il regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010², sostenendo che avrebbe dovuto essere adottato su una diversa base giuridica, ma i suoi effetti sono stati mantenuti fino all'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 256/2014.
- (5) Il regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 si prefiggeva di fornire alla Commissione i dati e le informazioni sugli sviluppi previsti nelle capacità di produzione, trasporto e stoccaggio e sui progetti nei settori dell'energia. Esso mirava a offrire alla Commissione un quadro complessivo dello sviluppo degli investimenti nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione.
- (6) Dall'introduzione degli obblighi di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 e al regolamento (UE) n. 256/2014 sono stati svolti tre esercizi di comunicazione (nel 2011, nel 2013 e nel 2015). Inoltre, la Commissione ha disposto la realizzazione di uno studio esterno a seguito di tre esercizi di comunicazione condotti dagli Stati membri nell'ambito del regolamento (UE) n. 256/2014. Di conseguenza, è trascorso un lasso di tempo sufficiente ed è stata maturata un'esperienza adeguata affinché la Commissione possa effettuare un'analisi critica basata su elementi concreti per valutare se il regolamento (UE) n. 256/2014 abbia avuto gli effetti attesi.

¹ Regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio, del 24 giugno 2010, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 736/96 (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 7).

² Sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2012, *Parlamento/Consiglio*, C-490/10, ECLI:EU:C:2012:525.

- (7) Nel 2016 la Commissione ha condotto il riesame di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 256/2014, compresa una consultazione dei soggetti interessati che ha riguardato tutti gli obblighi di pianificazione e comunicazione nel settore dell'energia. La Commissione ha concluso che vi erano sovrapposizioni significative tra gli obblighi di comunicazione degli Stati membri previsti dal regolamento (UE) n. 256/2014 e gli obblighi di comunicazione degli Stati membri nei confronti della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (*European network of transmission system operators for electricity* – "ENTSO-E") e della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (*European network for transmission system operators for gas* – "ENTSOG"). È emerso inoltre che la qualità e l'adeguatezza delle informazioni e dei dati ricevuti erano spesso scarse e che tali informazioni e dati erano potuti pervenire alla Commissione attraverso altre fonti, quali la rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione (*European network of transmission system operators* – "ENTSO"), i piani decennali di sviluppo della rete (*ten-year network development plans* – "TYNDP"), le relazioni annuali dei gestori del sistema di trasmissione e delle imprese di servizi di pubblica utilità e i piani nazionali di sviluppo. Si è infine osservato che la Commissione ha accesso diretto ai dati di mercato attraverso il sistema di osservazione del mercato energetico (*Energy Market Observation System* – "EMOS").
- (8) Il regolamento (UE) n. 256/2014 non ha pertanto prodotto i risultati attesi in termini di quantità, qualità e adeguatezza dei dati e delle informazioni ricevuti dalla Commissione.
- (9) È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 256/2014,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 256/2014 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente